DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FARMACI E DI SANITA'

Art. 2

Modificazioni ai regi decreti 27 luglio 1934, n. 1265, e 30 settembre 1938, n. 1706

All'articolo 123, comma primo, lettera c), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, le parole: "sia conservata copia di tutte le ricette e" sono soppresse. All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: "I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite" sono sostituite dalle seguenti: "I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee non ripetibili".

Versione in vigore dal 18 luglio 1996, non più in vigore dal 16 settembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanita'
Estremi	Decreto-legge 16 luglio 1996, n. 377
Capo	I — Disposizioni sulla vendita dei medicinali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-farmaci-e-di-sanita/art-2-modificazioni-ai-regi-decreti-27-luglio-1934-n-1265-e-30-settembre/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it